

Il nuovo Regolamento europeo sugli F-GAS

13 Giugno 2024



1. Il Nuovo Regolamento Fgas
2. Cosa cambia per i soggetti obbligati
3. Tempi e modalità di attuazione
4. Quesiti

1. Il Nuovo Regolamento Fgas



REGOLAMENTO (UE) 2024/573 del 7 febbraio 2024

sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Obiettivo: Riduzione e prevenzione delle emissioni di F-gas

La riduzione e la prevenzione delle emissioni può essere effettuata evitando che gli Fgas siano usati (ossia ridurre la domanda e la commercializzazione) e garantendo l'adozione di misure volte a prevenire le emissioni o le perdite quando i gas sono prodotti, usati e smaltiti ("contenimento").

Pertanto, il nuovo Regolamento si pone i seguenti **obiettivi specifici**:

- scoraggiare l'uso di F-gas con elevato GWP
- incoraggiare l'uso di sostanze o tecnologie alternative senza compromettere la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza energetica
- prevenire fughe dalle apparecchiature
- corretto trattamento di fine vita degli F-gas
- promuovere la crescita sostenibile, stimolare l'innovazione e sviluppare tecnologie verdi migliorando le opportunità di mercato per le tecnologie alternative e per i gas con basso GWP



Ambito di applicazione

Regolamento (UE) n. 517/2014

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I (**HFC, PFC e SF6**), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Regolamento (UE) 2024/573


- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (**HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati**), II (**idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate**) e III (**eteri, chetoni e altri composti fluorurati**), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.



Controllo periodico delle perdite

Regolamento (UE) n. 517/2014

Si applica a:



- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio*
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Commutatori elettrici*
- Cicli Rankine a fluido organico

Regolamento (UE) 2024/573

Estende l'obbligo anche a:



A partire dal 12 marzo 2027

- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari
- apparecchiature di **condizionamento d'aria e pompe di calore** di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili



Frequenza del Controllo periodico delle perdite

Regolamento (UE) n. 517/2014

- NON ermeticamente sigillate: 5 tonn. CO₂ eq.
- ermeticamente sigillate: 10 tonn. CO₂ eq

Soglia

- 12 mesi se $5 \text{ TCO}_2\text{eq} \geq \text{Fgas} > 50 \text{ TCO}_2\text{eq}$
- 6 mesi se $50 \text{ TCO}_2\text{eq} \geq \text{Fgas} > 500 \text{ TCO}_2\text{eq}$
- 3 mesi se $\text{Fgas} \geq 500 \text{ TCO}_2\text{eq}$

N.B. Se presente un sistema automatico di controllo delle perdite le frequenze diventano 24 mesi, 12 mesi e 6 mesi

Regolamento (UE) 2024/573

- NON ermeticamente sigillate: 5 tonn. CO₂ eq.
- ermeticamente sigillate: 10 tonn. CO₂ eq o <2kg di Fgas Allegato II, sezione I

DEROGA: se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 kg di Fgas, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate

- 12 mesi se $\text{Fgas} < 50 \text{ TCO}_2\text{eq}$ o $<10\text{kg}$ di Fgas All. II, sez. I
- 6 mesi se $50 \geq \text{Fgas} > 500$ o $10\text{Kg} \geq \text{Fgas}$ All. II, sez. I $> 100\text{Kg}$
- 3 mesi se $\text{Fgas} \geq 500 \text{ TCO}_2\text{eq}$ o Fgas All. II, sez. I $> 100 \text{ Kg}$

N.B. Se presente un sistema automatico di controllo delle perdite le frequenze diventano 24 mesi, 12 mesi e 6 mesi



Tenuta dei Registri

Ampliamento dell'obbligo di tenuta dei Registri (Banca Dati Interventi)

- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Commutatori elettrici
- Cicli Rankine a fluido organico

- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari
- apparecchiature di **condizionamento d'aria e pompe di calore** di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili



Tenuta dei Registri

Ampliamento di alcuni obblighi di comunicazione delle vendite (Banca Dati Venditori)

Vendita di Fgas + Fgas All. II, Sez. I

- a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas vendute.

Vendita di Apparecchiature contenenti Fgas + Fgas All. II, Sez. I

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) **dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno** che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

e) imprese certificate che effettueranno l'installazione

Produzione, immissione sul mercato e fornitura di Fgas per usi esenti (art. 16, § 2)

- a) il nome della sostanza o della miscela contenente tale sostanza;
- b) le quantità prodotte, importate, esportate, rigenerate o distrutte durante l'anno civile in questione;
- c) le quantità fornite e ricevute durante l'anno civile in questione, per singolo fornitore o destinatario;
- d) i nomi e i dati di contatto dei fornitori o dei destinatari;
- e) le quantità utilizzate durante l'anno civile in questione, specificando l'uso effettivo; e
- f) le quantità stoccate al 1o gennaio e al 31 dicembre dell'anno civile in questione.



Certificazione e Formazione

Oltre ad **estendere il campo di applicazione delle certificazioni**, è previsto un ampliamento dei programmi di certificazione per includere gli aspetti legati **all'uso di sostanze alternative** quindi sia la conoscenza delle loro caratteristiche e dei benefici rispetto all'uso di F-gas sia della loro sicurezza per la manipolazione durante gli interventi (installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento)

N.B. gli attuali certificati dovranno essere adeguati ai nuovi programmi di certificazione entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento quindi entro il 12 marzo 2027

Unità di refrigerazione di:

- veicoli leggeri frigorifero
- container intermodali, compresi i reefer
- vagoni ferroviari

Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di:

- veicoli pesanti
- furgoni
- macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia
- treni, metropolitane e tram
- aeromobili

Il Nuovo Regolamento Fgas



Apparecchiature	Attività	Persona fisica	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore Apparecchiature fisse di protezione antincendio	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Certificazione	
	Recupero di Fgas	Certificazione	
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Certificazione	
	Recupero di Fgas	Certificazione	
Celle frigorifero di veicoli leggeri refrigerati, container intermodali, compresi i reefer, vagoni ferroviari	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Certificazione	
	Recupero di Fgas	Attestazione	
Commutatori elettrici	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	
	Recupero di Fgas		
Solventi a base di Fgas	Recupero di Fgas	Certificazione	
Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (MAC)	Recupero di Fgas	Attestazione	
Apparecchiature mobili condizionamento d'aria e pompe di calore veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali, treni, metropolitane, tram e aeromobili	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento Controllo delle perdite Recupero di Fgas	Attestazione	
Apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenti Fgas	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione, Smantellamento, Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite	Certificazione	Certificazione



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14211-F-gases-RACHP-certification-requirements-extended-to-organic-Rankine-cycles-and-refrigerated-units-in-mobile-equipment_en

Brussels, **XXX**
[...] (2024) **XXX** draft

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../...

of **XXX**

establishing, pursuant to Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements for the issuance of certificates to natural and legal persons and the conditions for the mutual recognition of such certificates, as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, organic Rankine cycles and refrigeration units of refrigerated trucks, refrigerated trailers, refrigerated light-duty vehicles, intermodal containers and train wagons containing fluorinated greenhouse gases or their alternatives, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067

Draft act

Feedback period

13 May 2024 - 10 June 2024

FEEDBACK: OPEN

UPCOMING

Commission adoption

Planned for

Third quarter 2024



COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../...

- a) stationary refrigeration,
- b) air conditioning and heat pump equipment,
- c) organic Rankine cycles,
- d) refrigeration units of refrigerated trucks and refrigerated trailers,
- e) refrigeration units of refrigerated light-duty vehicles, intermodal containers and train wagons.

Shall also apply **to legal persons** carrying out for third parties the *installation, repair, maintenance, servicing or decommissioning* of the equipment listed in Article 1 containing fluorinated greenhouse gases listed in Annex I and Section 1 of Annex II to Regulation (EU) 2024/573 and the alternative substances ammonia (NH₃), carbon dioxide (CO₂) or hydrocarbons.

Shall apply **to natural persons** carrying out the following activities:

- a) *leak checks* of the equipment listed in Article 1 containing fluorinated greenhouse gases listed in Annex I and Section 1 of Annex II to Regulation (EU) 2024/573;
- b) *installation* of the equipment listed in Article 1 containing fluorinated greenhouse gases listed in Annex I and Section 1 of Annex II to Regulation (EU) 2024/573 or the alternative substances, ammonia (NH₃), carbon dioxide (CO₂) or hydrocarbons;
- c) *repair, maintenance or servicing* as well as *decommissioning* of the equipment listed in Article 1 containing fluorinated greenhouse gases listed in Annex I and Section 1 of Annex II to Regulation (EU) 2024/573, or the alternative substances, ammonia (NH₃), carbon dioxide (CO₂) or hydrocarbons;
- d) *recovery* of fluorinated greenhouse gases from stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, organic Rankine cycles and refrigeration units of refrigerated trucks and refrigerated trailers



COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../...

Persone fisiche

Certificates for natural persons

1. Natural persons carrying out the activities referred to in Article 2(1) shall hold a certificate of the type set out in paragraph 2 of this Article. Member States may allow for the issuance of separate certificate types or a certificate combining any of the certificate types, identifying the activities it covers.
 2. Certificates attesting that the holder fulfils the requirements to undertake the activities referred to in Article 2(1) are of the following types:
 - (a) Certificate A attesting that holders may carry out all the activities provided for in Article 2(1) in relation to fluorinated greenhouse gases or hydrocarbons;
 - (b) Certificate B attesting that holders may carry out all the activities provided for in Article 2(1) in relation to carbon dioxide (CO₂);
 - (c) Certificate C attesting that holders may carry out all the activities provided for in Article 2(1) in relation to ammonia (NH₃);
 - (d) Certificate D attesting that holders may carry out the activity provided for in Article 2(1)(d) for the equipment containing less than 1 kilogram of fluorinated greenhouse gases;
 - (e) Certificate E attesting that holders may carry out the activity provided for in Article 2(1)(a), provided that such activity does not entail breaking into the refrigeration circuit containing fluorinated greenhouse gases listed in Annex I and Section 1 of Annex II to Regulation (EU) 2024/573.
- ⇒ Certificati separati per tipologia o combinazioni di tipologie
- A ⇒ Tutte le attività per Fgas + HC
- B ⇒ Tutte le attività per CO₂
- C ⇒ Tutte le attività per NH₃
- D ⇒ Solo recupero per apparecchiature con Fgas < 1kg
- E ⇒ Solo controllo perdite senza intervenire sui circuiti refrigeranti che contengono Fgas + All. II, sez. I



Certificati esistenti

Resteranno validi alle seguenti condizioni



Categorie I e II del Regolamento 2015/2067 solo se aggiornati con le conoscenze richieste per il Certificato «A»

Categoria III del Regolamento 2015/2067 solo se aggiornati con le conoscenze richieste per il Certificato «D»

Categoria IV del Regolamento 2015/2067 solo se aggiornati con le conoscenze richieste per il Certificato «E»

Existing certificates, refreshment courses or evaluation processes

Member States shall ensure that the refresher training courses or evaluation processes as required under Article 10(9) of Regulation (EU) 2024/573 provide proof of the certified natural persons' practical and theoretical knowledge and skills specified in Annex I of this Regulation. For that purpose, they shall ensure that:

- (a) Holders of Categories I and II certificates under Article 3(2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067 are only allowed to continue using those certificates if they update their knowledge and skills to the level of the knowledge and skills required for Certificate A, as referred to in Article 2(2), point (a), of this Regulation and specified in Annex I thereto.
- (b) Holders of certificates of category III under Article 3(2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067 are only allowed to continue using those certificates if they update their knowledge and skills to the level of the knowledge and skills required for D certificates, as referred to in Article 2(2), point (d), of this Regulation and specified in Annex I thereto.
- (c) Holders of certificates of category IV under Article 3(2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067 are only allowed to continue using those certificates if they update their knowledge and skills to the level of the knowledge and skills required for E certificates, as referred to in Article 2(2), point (e), of this Regulation and specified in Annex I thereto.



Articolo 9

Regimi di responsabilità estesa del produttore

*Fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027, **gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE **includano il finanziamento del recupero, e del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra** elencati negli allegati I e II del presente regolamento **provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE e che sono stati immessi sul mercato a decorrere dal 11 marzo 2024.***

D.lgs. 152/2006, Art. 183, comma 1:

lettera q-bis)

"regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

lettera q)

"produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

Attività coinvolte

Smantellamento e Recupero di Fgas



«*smantellamento*» è definito dal Regolamento (UE) n. 517/2014 come «la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra».

«*smantellamento*» è definito dal Regolamento (UE) 2024/573 come «l'interruzione permanente del funzionamento o dell'uso di un prodotto o di un'apparecchiatura che contiene gas fluorurati a effetto serra, compresa la chiusura definitiva di un impianto».

Il Regolamento prevede che qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata devono essere registrate le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra in essa contenuti.



Controllo dell'uso

- **dal 1° gennaio 2025:** l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione con F-gas con GWP pari o superiore a 2500. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- **dal 1° gennaio 2026:** l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore con F-gas con GWP pari o superiore a 2500. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- **dal 1° gennaio 2032:** l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, esclusi i chillers, con F-gas con GWP pari o superiore a 750. Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.



Riduzione della quantità di HFC immessa sul mercato e scambi commerciali

- solo i produttori e gli importatori che hanno **maturato esperienza in attività commerciali** di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, protezione antincendio o pompe di calore **per almeno tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote**, possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del nuovo Regolamento (UE) o ricevere un'assegnazione di quote su tale base. La Commissione chiederà ai produttori e agli importatori di presentare prove in tal senso quando ritenuto necessario;
- ai fini della presentazione di una dichiarazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e del ricevimento di un'assegnazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, nonché ai fini della determinazione dei valori di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo **sono considerate come un'unica impresa**. Solo questa singola impresa, che è quella registrata per prima nel Portale F-gas, a meno che non sia indicato diversamente dal titolare effettivo, ha diritto a un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4;
- la dichiarazione per il fabbisogno di quote aggiuntive può essere presentata solo in una determinata finestra temporale esclusivamente tramite il portale europeo F-gas ogni 3 anni per i 3 anni successivi;
- le quote assegnate nel 2025 per l'anno 2026 saranno soggette a un prezzo di **3 euro per ciascuna tonnellata di CO2** equivalente assegnata;
- i nuovi entranti (importatori e produttori che ad oggi non hanno un valore di riferimento), non potranno più trasferire o autorizzare la loro quota ad altri soggetti;



Riduzione della quantità di HFC immessa sul mercato e scambi commerciali

- ai fini della registrazione sul Portale europeo F-Gas, i produttori e gli importatori devono indicare l'indirizzo fisico in cui l'impresa è situata e in cui svolge la propria attività. Solo una singola impresa può essere registrata con lo stesso indirizzo fisico;
- Messa a disposizione, per un determinato anno, tramite il Portale europeo F-Gas, dell'elenco dei detentori di quote e dell'elenco delle imprese soggette agli obblighi di comunicazione
- la rendicontazione nel 2024 per l'anno di attività 2023 è soggetta al Regolamento n. 517/2014 escluso il nuovo obbligo di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione "NULLA" da parte delle aziende con quote ma che non hanno immesso idrofluorocarburi sul mercato (art. 26 (1));
- le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17, par. 5) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- dal 12 marzo 2025 è vietata l'esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore di cui all'allegato IV, che contengono Fgas con GWP pari o superiore a 1000 o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all'interconnessione del portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.



2. Cosa cambia per i soggetti obbligati

Cosa Cambia per i soggetti obbligati



Gas Fluorurati ad effetto serra
Registro Nazionale

ver. 2.0.6759 FGAS01

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Home

Gas Fluorurati - Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L'articolo 15 del D.P.R. conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio

Home

Scrivanie Telematiche

Persone ed Imprese

Organismi

Registro

Consultazione

CCIAA e Versamenti

Informazioni utili

Help

Verifica Compatibilità

Informazioni Versione

Area Riservata Enti

Accesso

Accedi alla Banca Dati FGAS

Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ITA DEU

Home Informazioni utili Venditori Comunicazione vendite Comunicazione interventi Operatori

Home

Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

La **Commissione Europea** per raggiungere l'obiettivo di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale **applicare pienamente le misure di contenimento vigenti**. Si ritiene inoltre utile **monitorare** efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per **verificare i progressi compiuti** nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per **valutare l'impatto dei regolamenti**.

A chi è utile la Banca Dati gas fluorurati?

- Ai **venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- A **imprese e persone** in possesso di certificato per **comunicare** i dati relativi agli interventi di **installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e**

- **Estensione degli obblighi di iscrizione al Registro Fgas a nuovi soggetti**
- **Adeguamento delle attuali certificazioni dei soggetti già presenti nel Registro Fgas**

- **Ampliamento delle apparecchiature soggette a comunicazione di interventi**
- **Ampliamento dei gas e delle apparecchiature soggetti alle comunicazione di vendita**
- **Introduzione della comunicazione di produzione, immissione sul mercato e fornitura di Fgas per usi esenti**



I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali.

Obblighi di attestazione

Introduzione dell'obbligo di attestato alle **persone fisiche** che svolgono le **attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore** della Direttiva 2006/40/CE **oltre che per il recupero** di F-gas da tali apparecchiature.

Nuovo obbligo di attestato delle **persone fisiche** che svolgono le **attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.**



Obblighi di certificazione

ATTIVITA'

installazione
manutenzione o assistenza
riparazione
smantellamento

APPARECCHIATURA

- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- **Commutatori elettrici***
- Cicli Rankine a fluido organico
- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari

CERTIFICATO

Persone fisiche

Imprese

*Obbligo di certificato solo della persona fisica



Obblighi di certificazione

ATTIVITA'

Controlli delle perdite

APPARECCHIATURA

- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Cicli Rankine a fluido organico
- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari

CERTIFICATO

Persone fisiche



Obblighi di certificazione

ATTIVITA'

Recupero

APPARECCHIATURA

- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Commutatori elettrici
- Cicli Rankine a fluido organico
- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari
- Apparecchiature contenenti solventi

CERTIFICATO

Persone fisiche



3. Tempi e modalità di attuazione



Articolo 38
Entrata in vigore e applicazione
11 marzo 2024

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 12 e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.

Art. 288 del TFUE

«Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»

I regolamenti spesso devono essere integrati con misure di esecuzione, che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un'altra istituzione dell'Unione (la Commissione), sia dalle autorità nazionali.

- D.P.R. (attuazione di specifici adempimenti)
- D.LGS. (disciplina sanzionatoria)

Il DPR 146/2018 e il D.lgs. 163/2019 restano validi fino a modificazioni o abrogazioni!

- Atti di esecuzione (es. requisiti minimi di certificazione...)
- Atti delegati (es. modifiche assegnazioni quote...)

All implementing acts remain valid until repealed and replaced!



Atti di esecuzione in consultazione: (possibile adozione tra settembre e dicembre 2024)

- *laying down rules for the application of Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council as regards the format of the labels for certain products and equipment containing fluorinated greenhouse gases and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2068*

[Feedback period 07 May 2024 - 04 June 2024]

- *determining the format for submitting the reports of data referred to in Article 26 of Regulation (EU) 2024/573 on fluorinated greenhouse gases of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014*

[Feedback period 13 May 2024 - 10 June 2024]

- *establishing, pursuant to Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements for the issuance of certificates to natural and legal persons and the conditions for the mutual recognition of such certificates, as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, organic Rankine cycles and refrigeration units of refrigerated trucks, refrigerated trailers, refrigerated light-duty vehicles, intermodal containers and train wagons containing fluorinated greenhouse gases or their alternatives, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067*

[Feedback period 13 May 2024 - 10 June 2024]



Atti di esecuzione *in progress*.....

Definizione dei requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione o attestazione delle persone fisiche per quanto concerne:

- **Apparecchiature fisse di protezione antincendio (prevedere requisiti anche per le imprese)**
- **Solventi**
- **Commutatori elettrici**
- **Sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.**



Il nuovo D.P.R. dovrà prevedere:

- ❖ adeguamento del sistema di certificazione istituito con il DPR n. 146/2018
- ❖ implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012)
- ❖ Implementazione della Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, istituita con il DPR n. 146/2018
- ❖ Regime di responsabilità estesa del produttore, all'interno degli obblighi di finanziamento RAEE
- ❖ etichettatura delle apparecchiature *In progress....*

Il nuovo d.lgs. individuerà le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di:

- prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione e controllo del sistema di rilevamento delle perdite;
- tenuta dei registri e Banca Dati;
- certificazioni e Registro Fgas;
- restrizioni all'immissione in commercio e alla vendita;
- etichettatura;
- controllo dell'uso;
- riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote;
- precarica apparecchiature;
- Portale F-Gas per la gestione elettronica del sistema di quote, per le licenze di importazione e esportazione e per gli obblighi europei di comunicazione;
- controlli del commercio;
- comunicazione e raccolta dati.

Entro il 1° gennaio 2026



Entro il **12 marzo 2026** la Commissione Europea deve definire tutti gli atti di esecuzione in materia di certificazione
Entro un anno dall'atto di esecuzione, quindi al massimo entro il 12 marzo 2027, gli SM devono adeguare il sistema di certificazione e notificarlo alla CE.

Dal **12 marzo 2027** entra in vigore dell'obbligo di Controlli delle perdite e recupero sulle seguenti apparecchiature mobili:

- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari
- apparecchiature di **condizionamento d'aria e pompe di calore** di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili

Entro il **12 marzo 2027**, tutte le persone certificate ai sensi del Regolamento n. 517/2014 sono tenute a partecipare ad un corso di aggiornamento o a completare un processo di valutazione almeno ogni 7 anni e per la prima volta entro il **12 marzo 2029**.

Le modalità con cui adempiere a tali obblighi dovranno essere disciplinati con un nuovo DPR o con la modifica del DPR 146/2018 !!!



4. Quesiti

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it
